

PENALE TRIBUTARIO

Sanzioni 231 e assoluzione dell'autore del reato presupposto

di Luigi Ferrajoli

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento un nuovo genere di autonoma **responsabilità amministrativa** che sorge in capo all'ente in caso di commissione, nel suo interesse o vantaggio, di uno dei reati disciplinati agli [articoli 24](#) e ss. sia da parte di soggetti con posizioni apicali, sia da parte di soggetti a questi sottoposti.

Che cosa accade, tuttavia, nel caso in cui il presunto autore del delitto presupposto alla responsabilità amministrativa dell'ente sia **assolto dall'accusa contestatagli** e quali effetti genera la sentenza di proscioglimento in capo alla persona giuridica?

A chiarirlo è la [sentenza n. 49056 del 25.10.2017](#) emessa dalla Corte di Cassazione.

Con la richiamata decisione, infatti, la Suprema Corte torna ad affrontare il tema della responsabilità **“parapenale”** delle persone giuridiche, questa volta offrendo interessanti chiarimenti in merito alla possibile compatibilità tra **l'assoluzione della persona accusata di reato e la contestuale irrogazione delle sanzioni in capo al soggetto giuridico** che avrebbe tratto vantaggio dalla condotta dell'agente.

Proseguendo con ordine, la vicenda in commento trae origine dalla contestazione del **delitto di corruzione** in capo ad un consigliere comunale che, a fronte di un ingente corrispettivo, avrebbe sfruttato la sua qualifica di pubblico ufficiale per consentire la modifica della destinazione d'uso di alcuni **terreni intestati alla società di cui era anche amministratore** affinché fosse eliminato ogni vincolo edificatorio relativo al terreno.

Com'è noto, lo schema tipico del reato di corruzione prevede un **accordo fra un pubblico funzionario e un privato**, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria), ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

Alla luce di tali circostanze, alla società è stato anche contestato l'illecito amministrativo dipendente da **reato ex articolo 25, D.Lgs. 231/2001**, specificatamente dal delitto di corruzione **ex articolo 318 c.p.**

L'imputato è stato **prosciolto in appello** e, di conseguenza, il giudice del merito ha ritenuto di dover assolvere anche la società per essere venuto meno il presupposto per il riconoscimento della responsabilità da reato degli enti.

Tuttavia, l'**automatismo** stabilito tra assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per la ritenuta insussistenza di quest'ultimo e l'esclusione della responsabilità dell'ente per la sua commissione, a dire della Cassazione, deve considerarsi **illegittimo**.

Il ragionamento giuridico posto a fondamento della decisione si rivela molto interessante laddove afferma che, in termini generali, il D.Lgs. 231/2001 *"rifiuta un criterio imputativo fondato sulla responsabilità "di rimbalzo" dell'ente rispetto a quella della persona fisica"*, atteso che *"l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende"*.

In altri termini, la Corte di Cassazione ha chiarito che il reato realizzato dai soggetti apicali dell'ente, ovvero dai suoi dipendenti, costituisce solo **uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità dell'ente**, che costituisce una fattispecie complessa, in cui il reato rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio che l'ente deve aver conseguito dalla condotta delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato.

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, le condotte corruttive erano intervenute dall'inizio dell'*iter* amministrativo e avevano comunque visto coinvolti non soltanto l'imputato poi assolto, ma **anche altri pubblici ufficiali che avevano riportato condanna definitiva in sede di giudizio abbreviato e avevano poi patteggiato**.

Per tale ragione, la Cassazione ha quindi censurato e annullato con rinvio ad altra sezione la decisione della Corte d'Appello, poiché il proscioglimento di uno dei pubblici ufficiali indicati come corrotti non può di per se stessa generare **l'assoluzione anche della persona giuridica** di cui è amministratore, specialmente qualora l'illecito contestato all'ente non riguardi esclusivamente la condotta dell'assolto, dovendo *"il giudice ... verificare l'eventuale responsabilità dell'ente indipendentemente dalle legittime scelte processuali degli imputati, che possano aver precluso la celebrazione del simultaneus processus nei confronti dei responsabili del reato e dell'ente per l'illecito ad esso collegato"*.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)